



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. "ALBERTO MANZI"
REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Indice

PREMESSA

TITOLO I: NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

TITOLO II: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

TITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI-ALUNNI

TITOLO IV: NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE

TITOLO V: NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE NON DOCENTE

TITOLO VI: VISITE CULTURALI, CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREMESSA

La formazione dei futuri cittadini, il rispetto della convivenza democratica sono alla base della scuola intesa come luogo educativo dove si vive tutti insieme e dove si elabora cultura. In questo documento sono state raccolte le norme di comportamento che docenti, alunni, genitori e tutto il personale della scuola applicano durante il giorno.

TITOLO I

Norme di comportamento generale

Art. 1. La scuola, luogo di educazione e cultura esige un comportamento civile e responsabile che rispetti negli atteggiamenti, nel linguaggio e nell'abbigliamento la dignità della persona di ciascuno. L'accesso ai locali della scuola è consentito solo a persone autorizzate.

Art. 2. Il personale della scuola, docente e non docente, e gli alunni devono sentirsi responsabile del fatto che i locali, il materiale e le attrezzature vanno rispettati e mantenuti in grado di rendere servizio alla comunità.

Art. 3. Come previsto dalla Legge n°3/03 art.51 "tutela della salute dei non fumatori", è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e in giardino

Art. 4. E' vietato tenere i cellulari accesi durante l'attività didattica. In caso di emergenza il personale di portineria o di segreteria provvederà a contattare la persona interessata.

Art. 5. Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento.

Art. 6. La segreteria è aperta al pubblico secondo gli orari affissi.

Art. 7. E' vietato introdurre animali nei locali della scuola, salvo deroghe particolari legate a progetti, laboratori, programmazioni.

TITOLO II

Vigilanza sugli alunni

Art. 8. Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e incolumità.

Art. 9. Gli insegnanti hanno obbligo, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia ch'essa si svolga dentro l'edificio sia che si svolga all'esterno (ricreazioni, visite e viaggi d'istruzione ecc.) di un'assidua vigilanza e di affidare al personale ATA l'alunno che debba uscire dall'aula.

Art. 10. È compito del personale non docente accompagnare gli alunni in ritardo nelle rispettive classi e prelevare quelli in uscita anticipata.

Art. 11. Nelle aule la vigilanza spetta al personale docente, nei bagni e nei corridoi

ai collaboratori scolastici, anche durante la ricreazione.

Art. 12. In caso di sciopero il personale docente in servizio ed i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza sugli alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Eventuali modifiche all'orario scolastico dovute alla partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali verranno comunicate in anticipo alle famiglie degli alunni per iscritto.

Art. 13. Nell'eventualità di un danno lieve (malesseri vari, piccole contusioni) i docenti procedono al coinvolgimento degli addetti al Primo Soccorso, se in servizio, altrimenti provvederanno ad avvisare la famiglia utilizzando il telefono della scuola. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di ulteriori cure mediche, gli addetti al Primo Soccorso chiameranno immediatamente il servizio "118" ed avviseranno contestualmente i familiari e la Presidenza

Art. 14. È fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione, di accedere, di circolare, di avere contatti con gli alunni o di operare nelle strutture interne.

Art. 15. È fatto divieto d'uso di tutte quelle parti o zone dell'edificio scolastico, pertinenze interne ed esterne interdette, ritenute pericolose o improvvisamente divenute tali.

Art. 16. Durante le attività libere e/o coordinate in giardino, i docenti devono sorvegliare gli alunni, nel rispetto di sia chi sta svolgendo attività diverse sia di strutture o lavori messi in opera per il miglioramento degli spazi comuni.

TITOLO III

Norme di comportamento Genitori-Alunni

Art. 17. Per ogni alunno i genitori devono depositare in Segreteria il numero di telefono di casa, quello di reperibilità sul luogo di lavoro o il cellulare e segnalare eventuali cambi di indirizzo o di recapito telefonico.

Art. 18. È d'obbligo, all'inizio di ogni anno scolastico, depositare in Segreteria e una dichiarazione relativa a eventuali allergie o intolleranze alimentari, anche sospette.

Art. 19. E' d'obbligo frequentare regolarmente e rispettare gli orari di entrata e d'uscita. Gli alunni che arrivano a Scuola in ritardo accompagnati da un genitore o muniti di giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sono ammessi in classe direttamente dall'insegnante della prima ora. Nel caso in cui gli alunni non abbiano la giustificazione sono ammessi in classe con l'obbligo di giustificare il giorno successivo.

Art. 20. I genitori degli alunni non possono accedere alle aule e agli altri locali scolastici ne' conferire con i professori fuori dall'orario di norma stabilito, salvo accordi scritti.

Art. 21. L'uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è concessa solo se è possibile affidarli direttamente ad un genitore o a chi ne fa le veci o ad altra persona delegata (regolarmente munito di documento di identità e/o di delega scritta).

Art. 22. Per motivi di sicurezza, l'uscita anticipata degli alunni non è consentita nell'ultima ora di lezione se non in caso di effettiva necessità. Per lo stesso motivo dovranno essere evitate le uscite durante l'ora del pranzo. I permessi di entrata posticipata e uscita anticipata che si protraggono per più giorni dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico dietro presentazione di domanda scritta.

Art. 23. in caso di ritardo dei genitori nel prelevare i propri figli all'uscita, il docente provvederà ad avvisare gli uffici di segreteria per contattare i genitori. Qualora tali ritardi risultassero prolungati e ripetuti il docente informerà il Dirigente al fine di contattare la famiglia dell'alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.

Art. 24. Per la somministrazione di medicinali da parte del personale della scuola si rimanda alla normativa vigente.

Art. 25. Nei casi di assenze prolungate, il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico.

Art. 26. Ogni assenza, anche per motivi di famiglia, deve essere giustificata su apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci. L'assenza superiore a cinque giorni (Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi) deve essere accompagnata da certificato medico. Se un alunno rientra senza certificato medico dopo un'assenza superiore a cinque giorni sarà riammesso comunque in classe, il docente informerà la segreteria che provvederà a contattare la famiglia affinché produca la certificazione medica nel più breve tempo possibile

Art. 27. Un genitore separato che ha il figlio in affidamento deve dichiarare in segreteria per iscritto in quale giorno è consentito all'altro coniuge vedere il proprio figlio. Tale informazione, riservata, sarà utilizzata dalla scuola

esclusivamente nel caso in cui il genitore non affidatario faccia richiesta di vedere e/o riprendere il figlio.

Art. 28. I genitori devono aver cura di controllare che i propri figli eseguano i compiti assegnati per casa; in caso di impossibilità sarà loro cura giustificare l'alunno per iscritto.

Art. 29. È d'obbligo prendere visione e firmare avvisi o comunicazioni scuola-famiglia.

Art. 30. Per una fattiva collaborazione scuola-famiglia è opportuna la presenza dei genitori agli incontri collegiali e agli incontri individuali settimanali previsti in un calendario comunicato agli alunni e affisso nell'atrio dell'edificio.

Art. 31. Durante i colloqui con i docenti è vietato condurre gli alunni o altri minori nei locali della scuola, che declina quindi ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni cui dovessero incorrere i minori lasciati privi di sorveglianza dai genitori che disattendono tale divieto.

Gli alunni potranno accedere ai locali, durante i colloqui suindicati, solo se affidati al servizio di sorveglianza della Cooperativa autorizzata.

Art. 32. Sono vietate feste di compleanno e l'introduzione di cibi e bevande.

Art. 33. Gli alunni della scuola primaria sono tenuti ad indossare il grembiule. Nei periodi di caldo l'uso del grembiule potrà essere sostituito con un abbigliamento leggero ma sempre decoroso e rispettoso dell'igiene personale, tramite avviso scritto del docente alle famiglie.

Art. 34. È vietato permanere nel cortile/giardino della scuola dopo l'uscita e/o rientrare nelle aule e nei bagni..

Art. 35. Gli alunni devono avere un comportamento corretto per l'intera giornata scolastica rispettando la privacy di tutti, curare l'igiene personale, la correttezza del linguaggio, il decoro dei gesti, degli atteggiamenti e dell'abbigliamento;

Art. 36. E' vietato fare uso di cellulari anche per scattare fotografie, registrare suoni o filmati durante l'orario scolastico.

Art. 37. E' vietato salire o scendere a piani diversi da quelli della propria classe senza autorizzazione dei docenti.

Art. 38. E' vietato l'uso dell'ascensore agli alunni se non accompagnati da un adulto.

Art. 39. Nello svolgimento dell'attività motoria, è obbligatorio per tutti gli alunni essere forniti di scarpe idonee per motivi igienico-sanitari, di sicurezza personale e per salvaguardare il pavimento della palestra. Inoltre gli alunni si presenteranno alle lezioni già in tuta per utilizzare pienamente l'orario di lezione.

Art. 40. È vietato agli alunni l'uso del distributore automatico di cibi e bevande

TITOLO IV

Norme di comportamento del Personale Docente

Art. 41. il docente è tenuto a essere in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e indossare il tesserino recante nome e qualifica, così come tutti coloro autorizzati a svolgere attività con gli alunni.

Art. 42. In caso di assenza il docente deve comunicare tale circostanza alla scuola dalle 7.30 alle ore 8.00 qualunque sia l'orario d'inizio del servizio, precisandone i motivi, la tipologia, la durata presumibile.

Art. 43. I docenti che prendono servizio in ore diverse dalla prima della mattina, devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

Art. 44. In caso di eventuale ritardo dovuto a fattori non dipendenti dalla propria volontà, il docente comunicherà immediatamente lo stato d'impedimento agli uffici di segreteria che provvederanno a comunicarlo ai responsabili delle sostituzioni impegnandosi ad assumere servizio nel più breve tempo possibile.

Art. 45. Gli insegnanti che devono recarsi a fare lezione in un'altra classe, in caso di ritardo dell'insegnante dell'ora successiva, devono chiedere ad uno dei collaboratori scolastici in servizio, ricevendone l'assenso, di effettuare la sorveglianza della classe.

Art. 46. Il docente che, per sopravvenuti motivi di emergenza e/o urgenza, debba lasciare i locali scolastici durante l'orario di servizio deve richiedere l'autorizzazione del Dirigente scolastico o a un suo Collaboratore.

Art. 47. Il docente deve apporre la propria firma sul registro delle presenze e su quello di classe (orario di lezione). In caso di malfunzionamento del collegamento o del pc della classe il docente apporrà la propria firma in un momento successivo, accedendo da qualunque altro pc della scuola, entro il termine delle lezioni.

Art. 48. Gli insegnanti annotano sul Registro di classe gli avvisi dettati o la consegna di circolari individuali, controllano puntualmente ogni mattina alla prima ora di lezione firme dei genitori, giustificazioni, assenze, ritardi, ecc.

Art. 49. In caso di sciopero il personale docente in servizio ed i collaboratori

scolastici hanno il dovere della vigilanza sugli alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

Art. 50. Il docente ha il compito di accompagnare gli alunni in palestra, nei laboratori e a mensa.

Art. 51. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

Art. 52. Tutti i sussidi funzionanti con la corrente elettrica devono essere usati da docenti e collaboratori scolastici.

Art. 53. Per la somministrazione di medicinali da parte del personale della scuola si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO V

Norme di comportamento del Personale non Docente

Art. 54. Il personale ausiliario, oltre allo spostamento dei sussidi nell'interno della scuola, avrà cura degli stessi collaborando con il personale docente.

Art. 55. Il personale ausiliario deve esaminare gli spazi all'aperto, prima che gli alunni escano in giardino nell'area di propria pertinenza, per assicurarsi che non ci siano oggetti pericolosi per l'incolumità degli alunni. Nel caso vengano rilevate siringhe non rimovibili senza rischi, deve avvisare tempestivamente gli addetti al recupero siringhe AMA 800867035.

Art. 56. Il personale ausiliario deve rimanere nel settore assegnato relativo al turno di servizio.

Art. 57. Il personale ausiliario deve garantire la sorveglianza durante la permanenza degli alunni nei bagni nel settore assegnatogli.

Art. 58. Il personale ausiliario è tenuto a favorire lo spostamento degli insegnanti durante il cambio dell'ora sorvegliando gli alunni delle classi interessate.

Art. 59. Il personale ausiliario deve garantire la sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza dell'insegnante.

Art. 60. Il personale ausiliario garantisce il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie delle aule dopo la ricreazione e all'intervallo del pranzo.

Art. 61. Il personale ausiliario di turno in portineria deve vietare a qualsiasi persona estranea ed ai genitori di accedere, di circolare, di avere contatti con il personale e gli alunni senza preavviso alcuno.

Art. 62. Il personale ausiliario deve accompagnare gli alunni in ritardo nelle rispettive classi e prelevare quelli in uscita anticipata.

Art. 63. Il personale amministrativo indossa il tesserino recante nome e qualifica e al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome e qualifica.

Art. 64. Il personale amministrativo cura :

- i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
- il protocollo della corrispondenza
- la produzione e l'aggiornamento della documentazione relativa ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni
- Lo scambio di informazioni ufficiali con le famiglie e le istituzioni;
- la conservazione della documentazione prodotta nelle attività funzionali alla didattica garantendone l'accessibilità alle persone autorizzate;
- la predisposizione dei materiali necessari allo svolgimento degli organi collegiali, degli scrutini, degli esami.

TITOLO VI

Visite culturali, campi scuola e visite di istruzione

Art. 65. Le visite didattiche di un giorno, i campi scuola e i viaggi di istruzione non devono impegnare complessivamente più di sei giorni dell'anno scolastico per ciascuna classe.

Art. 66. Il docente coordinatore deve allegare al piano annuale didattico anche quello delle visite didattiche, dei campi scuola e/o dei viaggi di istruzione.

Art. 67. Per le uscite didattiche di mezza giornata, si lascia ai Consigli di classe la possibilità di modificare quanto stabilito nel piano annuale, solo in presenza di eventuali mostre o iniziative culturali non programmabili (non più di quattro).

Art. 68. Nelle uscite didattiche e nei campi scuola autogestiti è necessario almeno un accompagnatore ogni 15 alunni e uno di più in presenza di alunni diversamente abili, nel caso sia previsto l'uso di mezzi pubblici di trasporto è necessario un insegnante ogni 10 alunni .

Art. 69. Per i campi scuola organizzati dal Comune di Roma, come previsto dalla normativa del Comune, essendovi già i Responsabili della Cooperativa, è necessario soltanto un accompagnatore per classe e uno di più in presenza di alunni diversamente abili; di fronte alla richiesta di finanziamenti per più classi sarà data priorità ed autorizzazione alle classi intermedie.

Art. 68. I docenti dovranno presentare in segreteria le domande per le uscite sia di mezza giornata che di una giornata, almeno 6 giorni prima della data della visita e al tempo stesso avvisare i Collaboratori del Preside al fine di provvedere alle eventuali sostituzioni.

Art. 70. Per i campi scuola e i viaggi di più giorni i docenti responsabili dei viaggi dovranno presentare al DSGA la richiesta di preventivo con indicazione di itinerario, periodo , numero dei partecipanti (non inferiore ai 4/5) e dei docenti accompagnatori. La segreteria provvederà alla richiesta di preventivi di almeno tre Agenzie tra le quali si effettuerà la scelta secondo i criteri del Consiglio di Istituto:
a. scelta di Agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A – B;
b. L'agenzia dovrà rispondere prima a criteri di sicurezza e poi a criteri di minore spesa;

Art. 71. Il docente che propone i campi scuola e i viaggi di istruzione deve presentare domanda al Dirigente scolastico per l'autorizzazione, corredata da: data del viaggio, itinerario , classe /i coinvolta/e, nominativo degli accompagnatori, mezzo di trasporto utilizzato, spesa pro-capite prevista almeno un mese prima del campo scuola e almeno una settimana prima dell'uscita didattica breve .

Art.72. Le spese per le visite didattiche, i campi scuola e i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie.

REGOLAMENTO di DISCIPLINA (D.P.R. 249/98 artt.4 e 5)

Comportamenti	Sanzione	Chi
Disturbo reiterato alle lezioni Mancanza dell'assolvimento degli obblighi scolastici	Annotazione sul registro personale Nota sul diario	Docente
Mancanza di rispetto verbale alle persone Mancanza di rispetto del regolamento d'Istituto Danno volontario a materiali o oggetti altrui	Annotazione sul registro personale Nota sul diario e/o sul registro di classe Riparazione del danno	Docente Dirigente scolastico
Ripetitività delle note (superiore a 3) Danno fisico volontario ad un compagno Violazione della privacy Danno ad ambienti, arredi, materiali della scuola	Nota sul registro di classe Convocazione Genitori Sospensione dalle lezioni della propria classe per uno/più giorni con o senza obbligo di frequenza o con assegnazione ad attività utili per la comunità scolastica	Docente Consiglio di classe Dirigente scolastico